



COMUNE DI BALDISSERO TORINESE

Provincia di TORINO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19

**OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'ADDITIONALE COMUNALE ALL'I.R.P.E.F.**

L'anno **duemilaotto**, addì **trenta**, del mese di **maggio**, alle ore **18** e minuti **30**, nella sala delle riunioni, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CORINTO Carlo	Sindaco	X	
BERRUTI Renzo	Consigliere	X	
PALETTO Luciana PAVAN	Consigliere	X	
CASTELLI Bruna BOSCO	Consigliere	X	
LOSCO Armando	Consigliere	X	
TODESCO Bruno	Consigliere	X	
NAPIONE Carlo Giuseppe	Consigliere		X
VERGNANO M. Maddalena FERRERO	Consigliere	X	
PIOVANO Sebastiano Gaspare	Consigliere		X
BARBONI Massimo	Consigliere	X	
GIACOMETTI Bruno Antonio	Consigliere	X	
RICCI Carlotta	Consigliere	X	
PERIS Mariacarla RASTELLO	Consigliere	X	
TRIVERO Manuela PERINI	Consigliere		X
MAZZONI Guido	Consigliere		X
VERGNANO Daniele	Consigliere		X
LONGO Andrea	Consigliere	X	

Totale 12 5

Assume la presidenza il Signor CORINTO Carlo .

Partecipa alla seduta il Segretario Generale PALERMITI dott. Daniele .

Dal punto n. 4 all'ordine del giorno è presente il consigliere NAPIONE Carlo Giuseppe.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Prot. N° 224
COMUNE DI BALDISSERO TORINESE
Si dichiara che il presente atto
è stato pubblicato all'Albo
Pretorio di questo Comune
dal 06/06/2008
al 21/06/2008

VISTO
Il Segretario Com.le

Il Messaggio



OGGETTO: MODIFICA REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30 marzo 2007, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998, il "Regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF", con effetto dal 1° gennaio 2007;
- che l'art. 1, comma 3-bis, del predetto decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) prevede testualmente: "*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali*";
- che l'art 3 del Regolamento comunale, approvato con la cennata deliberazione consiliare n. 8/2007, sotto la rubrica "*Esenzioni per particolari categorie di soggetti*", stabilisce che l'addizionale comunale all'IRPEF non è dovuta dai soggetti con un reddito complessivo composto unicamente da:
 - *redditi di pensione/lavoro dipendente non superiori ad € 10.000,00 annui;*
 - *redditi di terreni per un importo non superiore a € 185,92;*
 - *redditi dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze;*
- che il predetto regolamento, unitamente alla deliberazione di approvazione, veniva trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/1997, con nota in data 13.04.2007 - prot. 3282; che con riferimento alla variazione di aliquota da applicarsi per l'esercizio finanziario 2008, il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 13 del 10 aprile 2008, in sede di approvazione del bilancio di previsione 2008, dava atto dell'invarianza tariffaria per il tributo in oggetto, avvalendosi del disposto di cui all'art 1, comma 169, ultima parte, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- che la predetta deliberazione n. 10/2008, veniva trasmessa in data 22.4.2008 per via telematica al portale dell'Amministrazione Finanziaria, per le medesime finalità di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/97;



vista la nota prot. 9075/2008 del 24 aprile 2008, pervenuta in data 30.4.2008, prot. 3212 , che si unisce alla presente quale parte integrante e sostanziale, con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento Finanze – Direzione Federalismo Fiscale, nel richiamare la normativa che disciplina la materia e le interpretazioni al riguardo fornite da rappresentanti politici del Ministero e dell'IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale dell'ANCI), fa rinvio ad apposita nota interpretativa del febbraio 2007 suggerendo ai comuni che, come Baldissero Torinese, abbiano previsto con l'apposito regolamento più fattispecie esentative, di prevedere una sola soglia di esenzione;

ritenuto opportuno modificare la delibera regolamentare nei termini suesposti, anche al fine di evitare possibili impugnative a norma dell'art. 52, comma 4, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

visto il nuovo testo proposto dell'art. 3 del più volte richiamato "Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF", quale contenuto nel dispositivo della presente deliberazione, nel quale viene ora prevista una sola soglia di esenzione, riferita al possesso di redditi di pensione/lavoro dipendente non superiori a € 10.000 annui, che può considerarsi la più idonea ad assicurare una efficace politica di salvaguardia in favore delle fasce economicamente più deboli, limitando in tal modo l'impatto del prelievo;

visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce –tra l'altro- che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del

bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

visto il D.M. 20 marzo 2008 con cui è stato prorogato al 31 maggio 2008 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2008;

dato atto che il presente provvedimento, eliminando fattispecie di esenzione dal pagamento di tributi comunali, non comporta maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio comunale;

visto il D. L.gs. n. 267/2000;

visto lo statuto comunale;

visto il Regolamento generale delle entrate comunali;

uditi gli interventi dei seguenti consiglieri, conservati agli atti sotto forma di registrazione digitale: PERIS, la quale sottolinea che il rilievo ministeriale rappresenta un "suggerimento" e non un obbligo, per cui ritiene eccessivo l'adeguamento regolamentare volto a sopprimere le altre agevolazioni;

dato atto che nel corso della discussione entra nella sala il consigliere NAPIONE Carlo, per cui sono ora presenti n. 12 consiglieri, oltre al Sindaco, su n. 16 assegnati.

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

con voti espressi in forma palese e con il seguente esito della votazione:

presenti: n. 13 votanti: n. 11 astenuti: n. 2 (LONGO, PERIS)

voti favorevoli: n. 11 voti contrari: n. /

DELIBERA

1. **di modificare**, per le motivazioni esposte in premessa, il testo dell'art. 3 del "Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF", che risulta ora nella seguente nuova formulazione:

"Art. 3 – Esenzioni per particolari categorie di soggetti.

1.L'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 non è dovuta dai soggetti con un reddito complessivo composto unicamente da redditi di pensione o lavoro dipendente non superiore a € 10.000,00 annui".

2. **Di dare atto** che la suddetta modifica regolamentare entra in vigore il 1° gennaio 2008, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
3. **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 52, comma 2, secondo periodo, del D.Lgs. n. 446/97, entro 30 giorni dalla data in cui è divenuta esecutiva.
4. **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito internet www.finanze.it, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.L.gs. n. 360/98.



**MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**
Dipartimento delle Finanze
Direzione Federalismo Fiscale

Roma, 24 APR. 2008

Prot. n. 9075/2008
All.

COMUNE DI BALDISSERO TORINESE		
UFFICIO TRIBUTI		
20 APR 2008		
N. Prot.	3212	
Cat.	Cls.	Fasc.
Risposto il		

Al Comune di
10020 – Baldissero Torinese
(Torino)
(Rif. nota del 22.4.08)

Oggetto: Addizionale comunale all'IRPEF anno 2008.



Con la nota che si riscontra codesto comune ha trasmesso allo scrivente copia della delibera regolamentare n. 13 del 10 aprile 2008, con la quale è stata approvato il regolamento comunale per l'applicazione del tributo in argomento.

Dall'esame della stessa si rileva che codesto comune ha determinato per l'anno 2008 l'aliquota dello 0,4 prevedendo altresì più fattispecie esentative.

Al riguardo, si precisa che gli Enti locali, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'IRPEF a norma dell'art.1 comma 3 del dlgs. 28 settembre 1998 n. 360.

L'art 1, comma 142 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha introdotto il comma 3-bis al suddetto dlgs. col quale è stata attribuita ai comuni la possibilità di stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali; inoltre la stessa legge finanziaria all'art. 1, comma 142, ha anche previsto l'elevazione dell'aliquota sino alla misura massima di 0,8 punti percentuali.

Dalla lettura delle citate norme e dalle opinioni espresse in proposito sia da rappresentanti politici del Ministero dell'economia e delle finanze sia dall'IFEL (Istituto per la finanza e l'economia locale dell'ANCI) con apposita



nota interpretativa del febbraio 2007, appare consigliabile per i comuni adottare -
ove ritenuto- un' unica aliquota per il tributo in oggetto e una sola soglia di
esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Questo indirizzo trova motivazione nella necessità di garantire la
massima gestibilità delle operazioni connesse all'applicazione del tributo da parte
dei sostituti di imposta i quali interfacciano i contribuenti, e di semplificare quindi
gli adempimenti a carico di tutti i soggetti coinvolti.

Il semplice sistema delineato eviterà inoltre, agli uffici comunali,
defatiganti e complesse attività di verifica e controllo.

Si fa inoltre osservare che - al fine di adottare eventuali politiche di
salvaguardia di particolari fasce della popolazione, limitando così l'impatto sulle
stesse del prelievo di cui trattasi - i comuni possono comunque trovare adeguati
strumenti di compensazione intervenendo con specifiche agevolazioni su altri
tributi di propria competenza , così come si stanno già orientando varie
amministrazioni comunali.

Ciò posto, si richiama l'attenzione di codesto Comune sull'opportunità di
modificare nei sensi suesposti la deliberazione indicata in oggetto, al fine di
evitare possibili impugnative a norma dell'articolo 52, comma 4, del decreto
legislativo n. 446 del 1997.

IL DIRETTORE
Carlo VACCARI

00144 ROMA - Viale dell'Aeronautica, 122 - tel. 00390647604675 - fax 00390647604745

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to CORINTO Carlo

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to PALERMITI dott. Daniele

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 6 GIU 2008, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267);

Dalla Residenza comunale, li. 6 GIU 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to QUAGLIA Antonella

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione:


è divenuta esecutiva il giorno 16 GIU 2008 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267).

Dalla Residenza comunale, li. 16 GIU 2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to QUAGLIA Antonella

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li. 6 GIU 2008



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
QUAGLIA Antonella

Antonella Quaglia